



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 17

**Publicato sul sito www.agcm.it
9 maggio 2022**

AS1832 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI MONTANI

Roma, 22 aprile 2022

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro della Transizione Ecologica

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 aprile 2022, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle criticità concorrenziali che si ritengono poter discendere dall’applicazione dell’art. 114-ter del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

La norma in questione, che inserisce il comma 4-bis all’art. 23 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della Direttiva n. 98/30/CE¹, ha sostanzialmente previsto un regime differenziato di approvazione degli investimenti in impianti di distribuzione del gas (nuovi o costituenti estensioni di impianti esistenti) in comuni metanizzati o da metanizzare in determinate aree del Paese dallo stesso articolo individuate, sancendo, altresì, un obbligo a carico di ARERA di riconoscere l’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi a tali impianti, considerando, dunque, presuntivamente e positivamente valutata l’efficienza di tali investimenti ed effettuata l’analisi costi-benefici sui medesimi, e superando la disciplina generale prevista per gli sviluppi

¹ Il testo dell’articolo introdotto dalla norma *de qua*, in particolare, recita: “*Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti*”.

infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che richiede - appunto - lo svolgimento di tale tipo di analisi².

L'Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell'offerta di sistemi energetici alternativi.

In particolare, la norma appare idonea a scoraggiare l'ingresso nel mercato di forme di energie differenti dal gas metano, alterando in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi del settore energetico, i cui sistemi possono, tuttavia, raggiungere una medesima finalità (es. riscaldamento degli ambienti). Va, infatti, considerato che, ad esempio, le reti di teleriscaldamento possono offrire servizi comparabili a quelli offerti dalle reti di distribuzione del gas naturale. Come confermato anche dal regolatore di settore ARERA, che in passato aveva svolto a sua volta considerazioni critiche sulla norma in esame³, il mancato svolgimento di analisi costi-benefici potrebbe determinare la realizzazione di reti di distribuzione del gas naturale in aree già servite dal servizio di teleriscaldamento, con la conseguente duplicazione di *asset* caratterizzati da rilevanti economie di scala.

Nel caso poi in cui i due servizi si trovassero a competere per la realizzazione di nuovi investimenti in una medesima area territoriale, il teleriscaldamento sarebbe fortemente penalizzato, tenuto conto delle differenti modalità di recupero dei costi sostenuti. I prezzi del servizio di teleriscaldamento sono infatti definiti liberamente dagli operatori del settore e devono consentire la copertura totale dei costi sostenuti dall'esercente per l'erogazione del servizio nell'area territoriale servita (tipicamente il singolo comune). Nel settore della distribuzione del gas naturale, al contrario, le tariffe per la copertura dei costi di rete definite dall'Autorità fanno riferimento ad aree territoriali molto ampie (sovraregionali), con la conseguente possibilità di sussidi incrociati tra i diversi comuni che le compongono.

Inoltre, da un punto di vista amministrativo, oltre che economico, la norma in commento potrebbe comportare anche un *favor* alla metanizzazione, snellendo i relativi *iter* di approvazione e potendo condizionare in tal modo le scelte delle Amministrazioni locali.

Si consideri, peraltro, che le forme alternative al servizio di distribuzione di gas naturale possono rappresentare anche soluzioni maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, ad esempio tramite l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, risultando quindi il loro disincentivo in ultima analisi contrario agli obiettivi di decarbonizzazione promossi dagli organismi euro-unitari a partire dal c.d. *Clean Energy Package*⁴.

Sotto un diverso profilo, la norma in analisi appare comportare anche svantaggi legati a una compromissione dell'efficienza complessiva del sistema energetico nazionale, in quanto il riconoscimento *tout-court* degli investimenti in impianti di distribuzione del gas in tariffa comporta il rischio di una sovra-compensazione delle reti e minore attenzione al reale beneficio che le stesse possono apportare ai consumatori finali, anche quindi in termini di comparazione dei vantaggi delle medesime rispetto a soluzioni alternative. Infine, sotto questo profilo, si perderebbe anche l'effetto

² Disciplina generale di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, poi modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015.

³ Cfr. Segnalazione ARERA n. 406/2020/I/gas al Parlamento e al Governo, del 27 ottobre 2020.

⁴ Cfr. COM(2016) 860 *final* e atti successivi.

positivo in termini di efficienza complessiva dato dalla reale pressione concorrenziale dei sistemi energetici alternativi rispetto agli operatori attivi nella distribuzione del gas.

Si ritiene, da ultimo, che le considerazioni che precedono assumano rilevanza accresciuta nel momento storico attuale, in cui la crisi dei prezzi energetici e la necessità di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo gettano nuova luce sull'opportunità di adottare norme - quale quella in analisi - che spingono nella direzione della metanizzazione piuttosto che esplorare (o lasciare comunque agli operatori la possibilità di offrire a parità di condizioni) soluzioni energetiche alternative in grado di garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

L'Autorità, dati gli elementi sopra descritti, ritiene pertanto che la norma in commento si ponga in contrasto con i principi concorrenziali e possa comportare effetti dannosi in termini di efficienza complessiva del sistema energetico nazionale, nonché vada in senso contrario agli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale dei sistemi energetici e ai necessari ripensamenti alla gerarchia delle fonti resasi necessaria nell'odierno contesto geo-politico.

In conclusione, si suggerisce una revisione della norma, eventualmente confinando meccanismi di snellimento amministrativo e/o incentivazione economica a nuovi interventi di metanizzazione in determinate aree geografiche del Paese ai casi in cui sia effettivamente possibile appurare l'assenza o la reale non percorribilità, in termini di costi-benefici, di soluzioni energetiche alternative.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/1990.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXII- N. 17 - 2022

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
